CAMERA DEI DEPUTATI N. 4691

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 12 dicembre 1967 *(Stampato n. 2394)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO

(COLOMBO EMILIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(PIERACCINI)

—

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 19 dicembre 1967

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Avvertenza:

Le tabelle relative ai singoli stati di previsione sono riportate nei seguenti stampati:

TABELLA N. 1 (*Entrata*)	Stampato n. 4691/1 e 4691/1-*bis*
TABELLA N. 2 (*Tesoro*)	Stampato n. 4691/2 e 4691/2-*bis*
TABELLA N. 3 (*Finanze*)	Stampato n. 4691/3
TABELLA. N. 4 (*Bilancio*)	Stampato n. 4691/4
TABELLA N. 5 (*Grazia e giustizia*)	Stampato n. 4691/5
TABELLA N. 6 (*Affari esteri*)	Stampato n. 4691/6
TABELLA N. 7 (*Pubblica istruzione*)	Stampato n. 4691/7 e 4691/7-*bis*
TABELLA N. 8 (*Interno*)	Stampato n. 4691/8
TABELLA N. 9 (*Lavori pubblici*)	Stampato n. 4691/9
TABELLA N. 10 (*Trasporti e aviazione civile*) .	Stampato n. 4691/10
TABELLA N. 11 (*Poste e telecomunicazioni*) . .	Stampato n. 4691/11
TABELLA N. 12 (*Difesa*)	Stampato n. 4691/12
TABELLA N. 13 (*Agricoltura e foreste*)	Stampato n. 4691/13
TABELLA N. 14 (*Industria e commercio*) . . .	Stampato n. 4691/14
TABELLA N. 15 (*Lavoro e previdenza sociale*) .	Stampato n. 4691/15
TABELLA N. 16 (*Commercio con l'estero*) . . .	Stampato n. 4691/16 e 4691/16-*bis*
TABELLA N. 17 (*Marina mercantile*)	Stampato n. 4691/17
TABELLA N. 18 (*Partecipazioni statali*)	Stampato n. 4691/18
TABELLA N. 19 (*Sanità*)	Stampato n. 4691/19
TABELLA N. 20 (*Turismo e spettacolo*)	Stampato n. 4691/20

N. B. — *Le tabelle n. 1, 2, 8 e 17 sono state modificate dal Senato. Il testo delle modifiche è riportato negli stampati* 4691/1-*bis*, 4691/2-*bis*, 4691/7-*bis* e 4691/16-*bis*.

I conti consuntivi degli enti per i quali la presentazione al Parlamento è prevista a norma della legge 1° marzo 1964, n. 62, nonchè le relazioni prescritte da norme di legge sono stati stampati, in fascicoli separati, come annessi agli stati di previsione della spesa dei singoli ministeri (Tabelle), secondo la rispettiva competenza.

I conti dei residui passivi al 31 dicembre 1965 sono riportati nell'allegato *A*, suddiviso per ministeri, nei seguenti stampati:

Totali dei residui	Stampato n. 4691 *A*/1
Ministero del tesoro	Stampato n. 4691 *A*/2
Ministero delle finanze	Stampato n. 4691 *A*/3
Ministero del bilancio	Stampato n. 4691 *A*/4
Ministero di grazia e giustizia	Stampato n. 4691 *A*/5
Ministero degli affari esteri	Stampato n. 4691 *A*/6
Ministero della pubblica istruzione	Stampato n. 4691 *A*/7
Ministero dell'interno	Stampato n. 4691 *A*/8
Ministero dei lavori pubblici	Stampato n. 4691 *A*/9
Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile	Stampato n. 4691 *A*/10
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni	Stampato n. 4691 *A*/11
Ministero della difesa	Stampato n. 4691 *A*/12
Ministero dell'agricoltura e foreste . . .	Stampato n. 4691 *A*/13
Ministero dell'industria e commercio	Stampato n. 4691 *A*/14
Ministero del lavoro e previdenza sociale . .	Stampato n. 4691 *A*/15
Ministero del commercio con l'estero	Stampato n. 4691 *A*/16
Ministero della marina mercantile	Stampato n. 4691 *A*/17
Ministero delle partecipazioni statali	Stampato n. 4691 *A*/18
Ministero della sanità	Stampato n. 4691 *A*/19
Ministero del turismo e spettacolo	Stampato n. 4691 *A*/20

DISEGNO DI LEGGE

(*Stato di previsione dell'entrata*)

Art. 1.

È autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1968, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (*Tabella n.* 1).

È altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.

(*Totale generale della spesa*)

Art. 2.

È approvato in lire 9.976.786.117.867 il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1968.

(*Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative*)

Art. 3.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968 in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 2).

Art. 4.

È autorizzata per l'anno finanziario 1968 la concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto, nei limiti dei fondi iscritti e che si renderà necessario iscrivere al capitolo n. 1953 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 5.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1955, n. 1312, è stabilita in lire 800 milioni la spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale per l'anno finanziario 1968.

Art. 6.

Il contributo a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, ai sensi dell'articolo 26, lettera *a*), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181, è fissato, per l'anno finanziario 1968, in lire 176.528.464.000.

Art. 7.

L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, per l'anno finanziario 1968 è autorizzata in lire 6 miliardi 600.000.000 ivi comprese le assegnazioni di cui ai regi decreti 2 giugno 1927, n. 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali e 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.

Art. 8.

L'assegnazione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per contributo nelle spese di funzionamento del Consiglio stesso, è stabilita per l'anno finanziario 1968 in lire 40 miliardi ivi compreso l'onere per il personale non statale addetto agli Istituti scientifici ed ai centri di studio di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167.

Art. 9.

Ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 gennaio 1962, n. 7, lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del corso delle emissioni, nonchè del servizio per capitale ed interessi delle obbligazioni emesse dal Comune di Napoli, per

l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie di sua competenza, è stabilito, per l'anno finanziario 1968, in lire 11.100.000.000.

Art. 10.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 luglio 1966, n. 526, lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del servizio per capitale e interessi dei prestiti contratti dal Comune di Venezia per il finanziamento di opere dirette alla salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città, è stabilito, per l'anno finanziario 1968, in lire 2.087.398.000.

Art. 11.

Ai sensi dell'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, l'ammontare del contributo dello Stato alle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei Comuni e delle Provincie, è stabilito, per l'anno finanziario 1968, in lire 55.000.000.000.

Art. 12.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 giugno 1954, n. 385, la sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valore militare è stabilita, per l'anno finanziario 1968, in lire 12.000.000.

Art. 13.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 giugno 1908, n. 286, il contributo dello Stato, a favore del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 1903, n. 321, è stabilito, per l'anno finanziario 1968, in lire 386.183.300 in relazione all'ammontare delle annualità di ammortamento dei mutui concessi al Pio Istituto per la costruzione dei nuovi ospedali in Roma.

Art. 14.

Il Ministro del tesoro ha facoltà di emettere, per l'anno finanziario 1968, buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme e con

le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal Regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Tali modificazioni possono anche riguardare la scadenza dei buoni, nonchè l'ammissione a rimborso delle ricevute provvisorie rilasciate nell'anno finanziario 1967 ed esercizi precedenti e non sostituite con i titoli medesimi.

È data facoltà, altresì, al Ministro del tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni, nonchè di provvedere, con proprio decreto, alla determinazione delle somme da corrispondere all'Amministrazione postale per le prestazioni rese ai fini dell'eventuale collocamento dei buoni ordinari del Tesoro.

Art. 15.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dai capitoli numeri 3523, 5381 e 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968 a quelli delle Amministrazioni interessate, nonchè ai bilanci delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, delle somme necessarie per l'applicazione di provvedimenti perfezionati in legge, recanti oneri considerati nelle dotazioni dei capitoli medesimi.

Art. 16.

Per l'anno finanziario 1968, le somme da corrispondere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il rimborso degli oneri da questa sostenuti per l'esercizio delle linee a scarso traffico sono fissate nell'importo di lire 27.700.000.000 iscritto al capitolo n. 2961 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Per lo stesso anno, non si applica il disposto di cui all'articolo 3 della legge 29 novembre 1957. n. 1155.

Art. 17.

Per l'anno finanziario 1968, le somme da corrispondere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1155, per il rimborso degli oneri e delle spese da questa sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario, sono stabilite, in via forfettaria, nell'importo di lire 31.300.000.000 iscritto al capitolo n. 3492 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali, il fondo di cui al citato capitolo n. 3492.

Art. 18.

Per l'anno finanziario 1968 le somme dovute dalle singole Amministrazioni statali a quella delle poste e dei telegrafi, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 aprile 1961, n. 355, in dipendenza dell'abrogazione delle esenzioni e delle riduzioni delle tasse postali e telegrafiche, sono poste a carico del Ministero del tesoro.

Di dette somme, lire 7.300.000.000 sono comprese nel fondo di cui al capitolo n. 3492 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno e saranno direttamente versate dal Ministero del tesoro, per conto dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a titolo di rimborso dei costi sostenuti da quest'ultima per il trasporto degli effetti postali ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1155 e dell'articolo 1, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1959, n. 411.

Art. 19.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti ai capitoli numeri 2411, 3481, 3491, 3524 e 3525 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968.

Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al comma precedente.

Art. 20.

Ai sensi dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo, il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato in relazione ai titoli I e II della legge stessa è fissato, per l'anno finanziario 1968, in lire 400 miliardi.

Art. 21.

Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere:

a) alla ripartizione del fondo di lire 19 miliardi 890 milioni iscritto al capitolo numero 3442 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968 in applicazione dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificato dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall'articolo 31 della legge medesima;

b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri Dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 della legge citata.

In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma precedente è data facoltà al Ministro del tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

Art. 22.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 2931, 3248, 3249, 3364 e 3413 dello stato di previsione del Ministero del tesoro si applicano, per l'an-

no finanziario 1968, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 23.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 24.

I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, possono essere autorizzate aperture di credito a favore di funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2 annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 25.

I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41 — primo e secondo comma — del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

(*Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative*)

Art. 26.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1968, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 3).

Art. 27.

La composizione della razione viveri per gli allievi del Corpo della guardia di finanza e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per i militari del Corpo medesimo in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1968, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

Art. 28.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina per l'anno finanziario 1968, è stabilito in 100.

Art. 29.

Alle spese di cui al capitolo n. 5021 dello stato di previsione del Ministero delle finanze si applicano, per l'anno finanziario 1968, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440.

Art. 30.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonchè a pagare le spese per l'anno finanziario 1968 ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle finanze (*Appendice n.* 1).

Art. 31.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Amministrazione dei monopoli di Stato, sui fondi dei conti correnti

postali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni sino all'ammontare di lire 5.791.250.000, estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1968 dell'Amministrazione stessa.

Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.

L'ammortamento delle anticipazioni, aumentate degli interessi capitalizzati, avrà inizio il 1° gennaio 1970.

L'onere relativo farà carico al bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

(*Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica*)

Art. 32.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1968, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 4).

Art. 33.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, il fondo iscritto al cap. n. 1023 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1968 per l'attuazione dei provvedimenti da emanare, ai sensi dell'articolo 13 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, per l'istituzione dei ruoli organici del personale di detto Ministero.

(*Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative*)

Art. 34.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1968 in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 5).

Art. 35.

La composizione della razione viveri in natura per gli allievi agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per il personale del Corpo degli agenti medesimi, in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1968, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

Art. 36.

Le entrate e le spese degli Archivi notarili per l'anno finanziario 1968 sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero di grazia e giustizia (*Appendice n.* 1).

(*Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative*)

Art. 37.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1968, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 6).

Art. 38.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro degli affari esteri, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli n. 1743 e n. 2303, concernenti gli assegni di sede al personale in servizio all'estero.

Art. 39.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a ripartire con propri decreti, il fondo inscritto al capitolo n. 3400 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1968, per l'attuazione dei decreti del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e n. 200, e 23 gennaio 1967, n. 215, concernenti le norme re-

lative all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, emanati ai sensi della legge 13 luglio 1965, n. 891.

Art. 40.

Ai sensi dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, lo stanziamento del capitolo n. 1831 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1968, concernente il fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero e degli uffici diplomatici e consolari, è fissato in lire 4.000.000.000.

Art. 41.

Il contributo dello Stato a favore dell'Istituto agronomico per l'oltremare, di cui all'articolo 12 della legge 26 ottobre 1962, n. 1612, è determinato, per l'anno finanziario 1968, in lire 123.300.000.

Art. 42.

È approvato il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1968, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri (*Appendice n.* 1).

(*Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative*)

Art. 43.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1968, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 7).

Art. 44.

Sono autorizzate per l'anno finanziario 1968, le seguenti assegnazioni:

lire 46.000.000 per i servizi già in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica, demandati al Ministero del-

la pubblica istruzione per effetto dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

lire 17.000.000 per il restauro e la riparazione di danni in dipendenza di offese belliche a cose mobili ed immobili di interesse artistico, archeologico e bibliografico di proprietà dello Stato o degli Enti di cui all'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, a uffici e locali delle soprintendenze, musei, gallerie, biblioteche e loro arredamento, a scuole e istituti d'arte e di musica governativi e loro suppellettili.

Art. 45.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione riguardanti, rispettivamente, assegnazioni per spese di personale e per spese di funzionamento degli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale e di istruzione artistica, dotati di autonomia amministrativa.

(*Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative*)

Art. 46.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1968, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 8).

Art. 47.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1968, l'assegnazione straordinaria di lire 13 miliardi per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.

Art. 48.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1968, la spesa di lire 5.000.000 per il funzionamento della Commissione per la pubblicazione del carteggio del Conte di Cavour.

Art. 49.

La composizione della razione viveri in natura per gli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per gli agenti del Corpo medesimo, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1968, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

Art. 50.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, nonchè il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1968, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n.* 1).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso al bilancio predetto.

Art. 51.

I pagamenti sul capitolo n. 188 dello stato di previsione della spesa del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi inscritti nell'anno finanziario 1968, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

Art. 52.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, nonchè il pagamento delle spese del Fondo medesimo, per

l'anno finanziario 1968, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n.* 2).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

Art. 53.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dei Patrimoni riuniti ex economali, di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, nonchè il pagamento delle spese dei Patrimoni predetti, per l'anno finanziario 1968, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n.* 3).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economali, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dei Patrimoni riuniti ex economali a favore dei quali è data facoltà di iscrivere somme in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso al bilancio predetto.

(*Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative*)

Art. 54.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1968, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 9).

Art. 55.

È autorizzata per l'anno finanziario 1968 la spesa di lire 30.643.100.000 di cui: lire 45.000.000 e lire 30.000.000 per la concessione dei contributi, rispettivamente, alla Basilica di San Marco in Venezia ed al Duomo e Chiostro di Monreale, previsti dalle leggi 25 aprile 1957, n. 305 e 18 agosto 1962, numero 1356, e lire 30.568.100.000 per provvedere:

a) a cura ed a carico dello Stato, e con pagamenti non differiti, a lavori di carattere straordinario concernenti sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento di opere pubbliche esistenti;

b) al recupero, alla sistemazione e alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonchè alle escavazioni marittime;

c) alle necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

d) all'esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito di competenza di enti locali dell'Italia meridionale ed insulare, in applicazione del secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

e) agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche, ivi compresi quelli dipendenti dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

f) alla concessione di contributi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 56 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, per l'ampliamento e il miglioramento di ospedali, convalescenziari e luoghi di cura;

g) alla spesa per l'esecuzione di lavori per il risanamento, il consolidamento ed il trasferimento di abitati, disposti ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 9 luglio 1908, n. 445 e successive estensioni e modificazioni;

h) all'esecuzione dei lavori a totale carico dello Stato e per la concessione dei sussidi previsti dalla legge 4 aprile 1935, n. 454, dal decreto legislativo del Capo provvisorio

dello Stato 3 settembre 1947, n. 940 e dalle leggi 29 luglio 1949, n. 531, 28 dicembre 1952, n. 4436, 18 aprile 1962, n. 168 e 18 luglio 1962, n. 1101.

Art. 56.

È autorizzata per l'anno finanziario 1968 la spesa di lire 5.380.500.000 — di cui lire 500.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607 — per provvedere, in relazione ai danni prodotti da eventi bellici, alla riparazione ed alla ricostruzione di beni dello Stato, agli interventi di interesse pubblico, nonchè in base alle disposizioni vigenti contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543 — integrata, per quanto riguarda il ripristino degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza e di assistenza, dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, ratificati, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 784, e, per quanto attiene agli edifici di culto diverso dal cattolico, dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 736 — nel decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 240, nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e 21 ottobre 1947, n. 1377, ratificati, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1951, n. 1217, nella legge 25 giugno 1949, n. 409, modificata, per quanto riguarda i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 e nelle leggi 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607:

a) alla ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza, e degli edifici di culto, degli edifici scolastici e delle scuole governative industriali, commerciali, agrarie ed artistiche di proprietà delle scuole stesse, nonchè dei beni delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria;

b) alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni dei propri alloggi danneggiati dalla guerra;

c) alla concessione di contributi straordinari in capitale previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 56 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

d) all'esecuzione dei piani di ricostruzione.

Art. 57.

È autorizzata per l'anno finanziario 1968 la spesa di lire 3.000.000.000 per provvedere alla concessione di contributi per la costruzione di edifici di culto in attuazione della legge 18 dicembre 1952, n. 2522, modificata dalla legge 18 aprile 1962, n. 168, e per la ricostruzione di quelli di cui all'articolo 9 della predetta legge 18 aprile 1962, n. 168.

Art. 58.

È stabilito, per l'anno finanziario 1968, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, numero 261 e delle leggi 2 luglio 1949, n. 408, 25 giugno 1949, n. 409, 27 ottobre 1951, n. 1402, 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607, il limite di impegno di lire 410.000.000 di cui:

1) lire 10.000.000 per la concessione del contributo trentacinquennale dell'uno per cento previsto dall'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408, a favore di Comuni ed Istituti autonomi per le case popolari;

2) lire 200.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, per la concessione:

a) di contributi costanti da pagarsi ai sensi delle citate leggi 25 giugno 1949, n. 409, 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607, ai proprietari che provvedono alla ricostruzione dei loro fabbricati distrutti da eventi bellici oppure agli Istituti mutuanti ai quali i proprietari stessi si sono rivolti per procurarsi i fondi necessari;

b) dei contributi rateali ai sensi del punto secondo dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ai proprietari che provvedono alla riparazione dei fabbricati ad uso di abitazione danneggiati dalla guerra;

3) lire 200.000.000 per l'attuazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati da eventi bellici di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

Art. 59.

Sono altresì stabiliti per l'anno finanziario 1968, i seguenti limiti di impegno per pagamenti differiti relativi a:

1) sovvenzioni e contributi dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, da leggi speciali e dalla legge 29 maggio 1951, numero 457, lire 250.000.000;

2) concorsi e sussidi per l'esecuzione delle opere pubbliche d'interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni a norma del 1° comma dell'articolo 1 e del 1° comma dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589 e della legge 31 luglio 1956, n. 1005, lire 2.690.000.000 di cui:

a) per opere stradali ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 589 e dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, lire 400.000.000 destinate, per lire 200.000.000 all'Italia meridionale e insulare;

b) per opere marittime ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 589, lire 50.000.000;

c) per opere elettriche ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 589 e della legge 22 giugno 1950, n. 480, modificate dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 150.000.000 destinate per lire 75.000.000 all'Italia meridionale e insulare;

d) per opere igieniche indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge n. 589, modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 2.000.000.000 destinate, per lire 1 miliardo all'Italia meridionale e insulare;

e) per la costruzione e l'ampliamento di edifici per sedi municipali ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, modificata dall'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 649, nonchè per la costruzione, sistemazione e restauro degli archivi di Stato, ai sensi della legge 19 luglio 1959, n. 550, lire 90.000.000;

3) contributi agli ordinari diocesani od agli Enti mutuanti nella spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione e per il completamento di chiese parrocchiali, di locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168, lire 450.000.000.

Art. 60.

L'autorizzazione di spesa di lire 15 miliardi recata, per l'anno finanziario 1968, dall'articolo 1 della legge 27 ottobre 1965, n. 1200, per la esecuzione di opere portuali e per l'ammodernamento ed il rinnovamento del parco effossorio del servizio escavazione porti, è aumentata della somma di lire 5.000.000.000 che si inscrive nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Ai termini dell'articolo 6, terzo comma, della citata legge 27 ottobre 1965, n. 1200, l'importo complessivo di lire 20.000.000.000 è ripartito in ragione di lire 19.200.000.000 per opere portuali e lire 800.000.000 per ammodernamento e rinnovamento del parco effossorio del servizio escavazione porti.

Art. 61.

È autorizzata per l'anno finanziario 1968 la spesa di lire 1.200.000.000 per il completamento di opere di pubblica utilità in applicazione dell'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e per l'impianto di nuovi cantieri scuola.

Art. 62.

È autorizzata per l'anno finanziario 1968 la spesa di lire 100.000.000 per provvedere alla compilazione del piano regolatore generale degli acquedotti di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, modificata dalla legge 1° luglio 1966, n. 506.

Art. 63.

Agli oneri dipendenti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329 e 23 ottobre 1963. n. 1481. concernenti la revisione dei

prezzi contrattuali, si provvederà, per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, e per le opere di carattere straordinario a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa fissate negli articoli precedenti.

Art. 64.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, con propri decreti, alle variazioni nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dei lavori pubblici connesse con l'applicazione del decreto presidenziale 17 gennaio 1959, n. 2, articolo 21, primo comma, che disciplina la cessione in proprietà degli alloggi di tipo economico e popolare.

Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato a provvedere alle variazioni compensative fra i capitoli numeri 5235 e 5173 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1968, in dipendenza delle eventuali modifiche al riparto degli stanziamenti previsti dall'articolo 11 della legge 3 gennaio 1963, n. 3, apportate ai sensi del terzo comma del medesimo articolo 11.

Art. 65.

È approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1968, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici (*Appendice n.* 1).

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa della predetta Azienda, per l'anno finanziario 1968, concernenti gli oneri di carattere generale, i fondi inscritti ai capitoli nn. 243 e 244 del detto stato di previsione.

Gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, nonchè le

competenti iscrizioni ai capitoli del bilancio dell'Azienda predetta delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo dell'Azienda stessa.

(*Stato di previsione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e disposizioni relative*)

Art. 66.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per l'anno finanziario 1968, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 10).

Art. 67.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare ed a riscuotere le entrate ed a pagare le spese concernenti l'anno finanziario 1968, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dei trasporti e della aviazione civile (*Appendice n.* 1).

Art. 68.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a contrarre prestiti fino a concorrenza di un ricavo netto di lire 258.034.000.000 da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1968 dell'Amministrazione stessa.

Art. 69.

L'ammontare del fondo di dotazione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'anno fiziario 1968, in lire 35.500.000.000.

Art. 70.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per l'anno finanziario 1968, a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco numero 1 annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.

(*Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative*)

Art. 71.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1968, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 11).

Art. 72.

L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1968, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Appendice n.* 1).

Art. 73.

L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi è autorizzata a contrarre prestiti fino a concorrenza di un ricavo netto di lire 32.072.147.240 da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1968 dell'Amministrazione stessa.

Art. 74.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, per l'anno finanziario 1968, a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.

Art. 75.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1968, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Appendice* n. 2).

Art. 76.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1968, a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco numero 1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.

Art. 77.

Alle spese di cui al capitolo n. 296 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si applicano, per l'anno finanziario 1968, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923. n. 2440.

(*Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative*)

Art. 78.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1968, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 12).

Art. 79.

Sono autorizzate per l'anno finanziario 1968, le seguenti spese:

lire 125.000.000 per oneri relativi al personale addetto alla bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi;

lire 844.000.000 per la bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi e per concorso nella spesa sostenuta da coloro che hanno provveduto in proprio alla bonifica di terreni di loro proprietà e avuti in concessione e per la propaganda per la prevenzione dei danni derivanti dalla deflagrazione degli ordigni di guerra;

lire 1.000.000 per l'applicazione delle convenzioni per la delimitazione dei nuovi confini e per i cippi di frontiera;

lire 73.213.200.000 per i servizi tecnici di infrastrutture (campi di aviazione; basi e difese navali; depositi di munizioni e carburanti; oleodotti; assistenza alla navigazione aerea; rete radar; sedi di comandi; impianti di telecomunicazioni ed altre opere di infrastrutture; lavori e servizi relativi), nonchè per spese e concorsi in spese inerenti ad analoghi lavori d'infrastrutture connessi con l'applicazione degli accordi in data 4 aprile 1949, approvati con legge 1° agosto 1949, n. 465; per studi ed esperienze, compresi gli oneri relativi agli impianti tecnici e logistici, nonchè per l'acquisto ed esproprio di terreni; per il Centro di energia nucleare; per la difesa aerea; per il completamento dei materiali e delle infrastrutture dell'Esercito (unità sanitarie da campo e relative dotazioni, serie di riserva del vestiario e del casermaggio, scorte viveri, lubrificanti e combustibili — acquisi-

zione di armi e munizioni, di nuove armi, di materiali del Genio, di materiali delle trasmissioni, di mezzi di trasporto ruotati, cingolati e da combattimento, di aeromobili e di parti di ricambio — infrastrutture demaniali); per il completamento dei materiali e delle infrastrutture della Marina (costruzioni, acquisto e trasformazioni di unità navali e di aeromobili, genio navale, genio militare, armi ed armamenti navali, nuove armi, telecomunicazioni, impianti, basi e difese, infrastrutture demaniali, radioelettriche e di bordo, materiali speciali e parti di ricambio); per il completamento dei materiali e delle infrastrutture dell'Aeronautica militare (costruzioni aeronautiche, armi e munizioni, nuove armi, servizio automobilistico, combustibili, lubrificanti e gas, demanio aeronautico, telecomunicazioni e assistenza al volo, viveri, vestiario e casermaggio, materiali e dotazioni sanitarie, servizi meccanografici, infrastrutture demaniali radioelettriche e di bordo, materiali speciali e parti di ricambio); per il potenziamento dei servizi tecnici dell'Arma dei carabinieri: artiglieria, motorizzazione, genio militare e telecomunicazioni.

Art. 80.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506 e 4501 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1968, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 81.

Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della difesa, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche alla ripartizione tra i capitoli nn. 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506 e 4501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1968, della somma di complessive lire 73.213.200.000 autorizzata con l'articolo 79 della presente legge.

Art. 82.

Le somme occorrenti per provvedere — ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, e dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 — alle momentanee deficienze di fondi dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari e degli Enti aeronautici rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, nonchè alle speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti ed al fondo scorta per le Navi e per i Corpi e gli Enti a terra della Marina militare, sono fissate per l'anno finanziario 1968 come segue:

Esercito	L.	4.750.000.000
Marina	»	4.250.000.000
Aeronautica	»	2.250.000.000
Arma dei carabinieri . .	»	2.750.000.000

Art. 83.

Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'Amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare è fissato per l'anno finanziario 1968 come appresso:

a) Militari specializzati:

Esercito	n.	21.000
Marina	»	16.500
Aeronautica	»	32.000

b) Militari aiuto-specialisti:

Esercito	n.	36.000
Marina	»	12.000
Aeronautica	»	13.200

Art. 84.

Il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'indennità di specializzazione di cui all'articolo 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15 è stabilito per l'anno finanziario 1968 in 2.000 per l'Amministrazione dell'Esercito, in 2.100 per l'Amministrazione della Marina militare e in 3.200 per l'Amministrazione dell'Aeronautica militare.

Art. 85.

Il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica — ruolo naviganti — da mantenere in servizio a norma dell'articolo 1 — comma secondo — della legge 21 maggio 1960, n. 556, è stabilito per l'anno finanziario 1968 in 300 unità.

Art. 86.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattenere in servizio a norma dell'articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575, è stabilito per l'anno finanziario 1968 come appresso:

sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti	n.	50
guardiamarina	»	120

Art. 87.

Il numero massimo degli ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina militare piloti da mantenere in servizio a norma dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, è stabilito per l'anno finanziario 1968 in 70 unità.

Art. 88

La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria ed in rafferma per l'anno finanziario 1968 è fissata, a norma dell'articolo 9 — ultimo comma — della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

sergenti	n.	7.000
graduati e militari di truppa . .	»	5.000

Art. 89.

Il numero globale dei capi di 1ª, 2ª e 3ª classe e dei secondi capi della Marina militare è stabilito, per l'anno finanziario 1968, a norma dell'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, in 7.314 unità.

Art. 90.

La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, è determinata, per l'anno finanziario 1968, a norma dell'articolo 18, quarto comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

sergenti	n.	3.500
sergenti raffermati di leva . . .	»	400
sottocapi e comuni volontari . .	»	7.042
sottocapi raffermati di leva . .	»	1.000

Art. 91.

A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma o rafferma è fissata, per l'anno finanziario 1968, come appresso:

sergenti	n.	11.300
graduati e militari di truppa .	»	5.500

Art. 92.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1968, le variazioni compensative connesse con l'attuazione dei regi decreti legislativi 14 maggio 1946, n. 384 e 31 maggio 1946, n. 490; dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810, nonchè delle leggi 10 aprile 1954, n. 113 e 31 luglio 1954, n. 599.

Art. 93.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263 e all'articolo 7 della leg-

ge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1968, quelli descritti negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Art. 94.

La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonchè le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, sono stabilite in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1968 (Elenco n. 3).

(*Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e disposizioni relative*)

Art. 95.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno finanziario 1968, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 13).

Art. 96.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 5551 e 5603 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste si applicano, per l'anno finanziario 1968, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 97.

Alle spese di cui al capitolo n. 1874 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste si applicano, per l'anno finanziario 1968, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440.

Art. 98.

Le integrazioni di vitto e i generi di conforto per i sottufficiali, le guardie scelte, le guardie e gli allievi guardia del Corpo forestale dello Stato, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1968, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

Art. 99.

Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è autorizzato a provvedere, nell'anno finanziario 1968, alla ripartizione ed alla conseguente iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 45, lettera *dd*), per gli oneri di carattere generale derivanti dall'applicazione della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 100.

È approvato il bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1968, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (*Appendice n.* 1).

(*Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative*)

Art. 101.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1968, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 14).

Art. 102.

Nei limiti dello stanziamento inscritto al capitolo n. 5131 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad erogare sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative intese all'ammodernamento delle produzioni artigiane ed alla maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti, con le modalità fissate dall'articolo 2 della legge 30 giugno 1954, n. 358.

Art. 103.

Alle spese di cui al capitolo n. 1542 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si applicano, per l'anno finanziario 1968, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 104.

Ai sensi dell'art. 9 della legge 15 febbraio 1967, n. 38, è autorizzata, per l'anno finanziario 1968, la spesa di lire 2 miliardi per la concessione di contributi negli interessi sui finanziamenti speciali a favore di medie e piccole industrie.

(*Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative*)

Art. 105.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1968, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 15).

Art. 106.

Il contributo dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione dei « sussidi straordinari di disoccupazione », previsto dall'articolo 43 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è stabilito, per l'anno finanziario 1968, in lire 100.000.000.

Art. 107.

Il contributo dello Stato al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », previsto dall'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni è stabilito, per l'anno finanziario 1968, in lire 20.000.000.000.

Art. 108.

Il contributo dello Stato alla Cassa unica per gli assegni familiari, per la corresponsione degli assegni stessi ai lavoratori dell'agricoltura è stabilito, per l'anno finanziario 1968, a' termini dell'articolo 23 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, in lire 11.380.000.000.

Art. 109.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ed alla ripartizione, negli stati di previsione della spesa, per l'anno finanziario 1968, dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro — rubrica Provveditorato generale dello Stato — per le spese inerenti ai servizi e forniture considerate dal regio decreto-legge 18 gennaio 1923, n. 94 e relative norme di applicazione, delle somme versate in entrata dagli Enti di previdenza tenuti a contribuire alle spese di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, modificato dalla legge 13 luglio 1965, n. 846.

Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato, per il medesimo anno finanziario 1968, a trasferire, su proposta dei Ministeri inte-

ressati, dai fondi inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale — rubrica Ispettorato del lavoro — allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le somme occorrenti per il trattamento economico del personale dell'Ispettorato tecnico dell'industria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265.

Art. 110.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1968, le variazioni compensative connesse con l'inquadramento, nel ruolo dei collocatori comunali, dei corrispondenti di cui all'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562, ai termini dell'articolo 11 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336.

(*Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero*)

Art. 111.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero per l'anno finanziario 1968, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 16).

(*Stato di previsione del Ministero della marina mercantile e disposizioni relative*)

Art. 112.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1968, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 17).

Art. 113.

È autorizzata per l'anno finanziario 1968 la spesa di lire 300.000.000 per le sistemazioni difensive previste dalla legge 17 luglio 1954, n. 522, modificata dalle leggi 25 luglio

1956, n. 859, 24 marzo 1958, n. 328, 31 marzo 1961, n. 301, 18 febbraio 1963, n. 318, 21 giugno 1964, n. 462 e 29 novembre 1965, n. 1372.

Art. 114.

La somma di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 721, occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, è fissata per l'anno finanziario 1968 in lire 30.000.000.

Art. 115.

Alle spese di cui al capitolo n. 1174 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile si applicano, per l'anno finanziario 1968, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

(*Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali*)

Art. 116.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle partecipazioni statali, per l'anno finanziario 1968, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 18).

(*Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative*)

Art. 117.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1968, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 19).

Art. 118.

Ai sensi dell'articolo 7, n. 1, del testo unico approvato col regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, è stabilito, per l'anno finan-

ziario 1968, in lire 24.500.000.000 lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

Art. 119.

L'onere a carico dello Stato per l'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili affetti da postumi di poliomielite anteriore acuta, di cui alla legge 10 giugno 1940, numero 932, è stabilito per l'anno finanziario 1968, in lire 8.140.000.000.

(*Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo*)

Art. 120.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1968, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 20).

(*Quadro generale riassuntivo*)

Art. 121.

È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1968 con le tabelle allegate.

(*Disposizioni diverse*)

Art. 122.

È data facoltà al Ministro per il tesoro di emettere durante l'anno finanziario 1968 buoni poliennali del Tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Detti buoni poliennali — il cui ammontare non può superare la differenza tra il totale complessivo delle entrate e delle spese ed è devoluto, al netto degli oneri di cui al successivo comma, a copertura della differenza medesima — possono essere anche utiliz-

zati per l'eventuale rinnovo anticipato dei buoni del Tesoro poliennali di scadenza 1° aprile 1969 e per essi pure si osservano, in quanto applicabili, le norme del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84.

Agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei buoni previsti dal primo comma, si farà fronte, giusta quanto disposto dall'articolo 4 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 941, con un'aliquota dei proventi dell'emissione stessa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 123.

Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni in dipendenza di speciali disposizioni legislative facenti riferimento anche agli esercizi finanziari 1967-68 e 1968-69, restano stabilite per l'anno finanziario 1968, nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

Art. 124.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1968, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.

Art. 125.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, negli stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1968, le variazioni compensative connesse con l'attuazione dell'articolo 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente l'inquadramento nella categoria del personale civile non di ruolo, degli operai di ruolo, non di ruolo e giornalieri adibiti a mansioni non salariali.

Art. 126.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dagli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali a quello del Ministero del tesoro delle somme iscritte in capitoli concernenti spese inerenti ai servizi e forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme di applicazione.

Art. 127.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 2 marzo 1963, n. 283, sull'organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia.

Art. 128.

I residui risultanti al 1° gennaio 1968 sui capitoli aggiunti ai diversi stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1968 soppressi in seguito alla istituzione di capitoli di competenza, aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli. I titoli di pagamento già emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

ENTRATA			
TITOLO I. – ENTRATE TRIBUTARIE		8.322.466.000.000	
– Imposte sul patrimonio e sul reddito . .	2.393.370.000.000		
– Tasse ed imposte sugli affari	3.048.650.000.000		
– Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane	2.041.904.000.000		
– Monopoli	692.050.000.000		
– Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco.	146.492.000.000		
	8.322.466.000.000		
TITOLO II. – ENTRATE EXTRA – TRIBUTARIE		426.332.319.000	
TOTALE TITOLI I E II . . .		8.748.798.319.000	8.748.798.319.000
SPESE CORRENTI		7.979.853.159.183	
DIFFERENZA . . .		768.945.159.817	
TITOLO III. – ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO DI CREDITI			56.503.526.000
TOTALE TITOLI I, II E III . . .			8.805.301.845.000
ACCENSIONE DI PRESTITI			21.694.155.000
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE . . .			8.826.996.000.000

SPESA			
TITOLO I. – SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento):			
Tesoro		2.280.154.916.750	
Organi costituzionali dello Stato	28.410.000.000		
Organi e Servizi generali dello Stato	37.535.201.300		
Amministrazione del Tesoro	992.164.174.350		
Altri Servizi	6.047.492.000		
Pensioni e danni di guerra	317.680.000.000		
Interessi sui prestiti	306.118.749.100		
Fondo per i provvedimenti legislativi in corso	564.647.300.000		
Fondi di riserva	23.000.000.000		
Ammortamenti di beni mobili	4.552.000.000		
Finanze		1.113.763.291.000	
Servizi	1.104.488.291.000		
Ammortamento di beni immobili patrimoniali	9.275.000.000		
Bilancio e programmazione economica		2.164.500.000	
Grazia e giustizia		141.308.630.000	
Affari esteri		70.582.097.165	
Pubblica Istruzione		1.647.051.445.700	
Interno		429.383.841.723	
Pubblica sicurezza e protezione civile	258.425.945.300		
Assistenza e beneficenza	69.913.476.923		
Altri servizi	101.044.419.500		
Lavori pubblici		70.148.439.845	
Trasporti e Aviazione civile		70.636.456.000	
Poste e Telecomunicazioni		170.632.200	
Difesa		1.301.666.284.000	
Agricoltura e foreste		65.128.228.100	
Industria, commercio e artigianato		8.471.144.700	
Lavoro e previdenza sociale		559.015.980.000	
Commercio con l'estero		15.014.517.000	
Marina mercantile		77.908.852.000	
Partecipazioni statali		622.500.000	
Sanità		99.576.538.000	
Turismo e spettacolo		27.084.865.000	
		7.979.853.159.183	7.979.853.159.183
TITOLO II. – SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento):			
Tesoro		1.094.182.866.950	
Organi e servizi generali dello Stato	40.850.000.000		
Amministrazione del Tesoro	702.936.266.950		
Fondo per i provvedimenti legislativi in corso	350.396.600.000		
Finanze		3.112.100.000	
Grazia e giustizia		2.600.000.000	
Affari esteri		2.700.000.000	
Pubblica istruzione		6.537.729.400	
Interno		140.000.000	
Lavori pubblici		417.974.339.201	
Trasporti e Aviazione civile		6.162.000.000	
Difesa		9.257.542.000	
Agricoltura e foreste		147.926.372.500	
Industria, commercio e artigianato		61.681.000.000	
Lavoro e previdenza sociale		20.300.229.400	
Commercio con l'estero		900.000.000	
Marina mercantile		15.326.000.000	
Partecipazioni statali		45.300.000.000	
Sanità		200.000.000	
Turismo e spettacolo		15.514.500.000	
		1.849.814.679.451	1.849.814.679.451
TOTALE TITOLI I E II			9.829.667.838.634
RIMBORSO DI PRESTITI		147.118.279.233	147.118.279.233
TOTALE COMPLESSIVO SPESE		9.976.786.117.867	9.976.786.117.867
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE		8.826.996.000.000	
DIFFERENZA		1.149.790.117.867	

ALLEGATO 1 AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE PREVISTE PER L'ANNO FINANZIARIO 1968 CLASSIFICATE PER VOCI FUNZIONALI

MINISTERI	Amministrazione generale	Difesa nazionale	Giustizia	Sicurezza pubblica	Relazioni internazionali	Istruzione e cultura	Azione ed interventi nel campo delle abitazioni	Azione ed interventi nel campo sociale	Trasporti e comunicazioni	Azione ed interventi nel campo economico	Oneri non ripartibili	Totale delle spese correnti ed in conto capitale
	(milioni di lire)											
Tesoro	225.339,3	16.600 –	»	»	23.850 –	101.368,4	31.044,5	335.101,2	382.925,5	567.883,3	1.690.225,6 (a)	3.374.337,8
Finanze	282.554,4	»	»	»	»	87.075 –	107,1	372 –	12,1	2.700 –	744.054,8	1.116.875,4
Bilancio e programmazione economica	2.164,5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2.164,5
Grazia e giustizia .	110 –	»	143.473,6	»	»	»	»	325 –	»	»	»	143.908,6
Affari esteri	»	»	»	»	46.260,7	10.807,8	»	6.213,6	»	2.700 –	7.300 –	73.282,1
Pubblica istruzione .	»	»	»	»	»	1.653.539,2	»	50 –	»	»	»	1.653.589,2
Interno	52.129 –	»	»	258.425,9	»	3.260,5	515,3	69.498,2	»	30 –	45.665 –	429.523,9
Lavori pubblici . .	5.825 –	»	»	1.000 –	»	45.853,8	83.853,5	42.684,3	149.812,4	159.093,8	»	488.122,8
Trasporti e aviazione civile	180 –	»	»	»	»	»	»	»	76.618,4	»	»	76.798,4
Poste e telecomunicazioni	»	»	»	»	»	»	»	»	170,6	»	»	170,6
Difesa	»	1.106.517,1	»	198.516,3	»	»	890,4	»	5.000 –	»	»	1.310.923,8
Agricoltura e foreste	»	»	»	»	»	»	»	»	»	213.054,6	»	213.054,6
Industria, Commercio e Artigianato . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	70.152,1	»	70.152,1
Lavoro e previdenza sociale	»	»	»	»	»	»	»	579.316,2	»	»	»	579.316,2
Commercio estero .	»	»	»	»	1,2	»	»	»	»	15.913,3	»	15.914.5
Marina mercantile .	»	»	»	»	»	»	»	1.700 –	91.055,6	479,3	»	93.234,9
Partecipazioni statali	»	»	»	»	»	»	»	»	»	45.922,5	»	45.922,5
Sanità	»	»	»	»	»	»	»	99.776,5	»	»	»	99.776,5
Turismo e spettacolo	»	»	»	»	»	12.962,5	»	»	»	29.636,9	»	42.599,4
	568.302,2	1.123.117,1	143.473,6	457.942,2	70.111,9	1.914.867,2	116.410,8	1.135.037 –	705.594,6	1.107.565,8	2.487.245,4 (a)	9.829.667,8

a) di cui milioni 915.043.9 concernono accantonamenti negli appositi fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso.

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE PREVISTE PER L'ANNO FINANZIARIO 1968 CLASSIFICATE SOTTO IL PROFILO ECONOMICO

MINISTERI	SPESE CORRENTI									
	Servizi degli Organi costituzionali dello Stato	Personale in attività di servizio	Personale in quiescenza	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti	Interessi	Poste correttive e compensative delle entrate	Ammortamenti	Somme non attribuibili	TOTALE
					(*milioni di lire*)					
Tesoro	28.410 –	60.071,6	10.515 –	70.715,6	1.049.528,1	436.757 –	200 –	4.552 –	(a) 619.405,6	2.280.154,9
Finanze	»	178.654,4	47.580 –	49.849,7	419.529,4	426,5	408.109,3	9.275 –	339 –	1.113.763,3
Bilancio e programmazione economica	»	960 –	2,9	950,5	251,1	»	»	»	»	2.164,5
Grazia e Giustizia	»	86.933,1	26.552 –	24.719,2	3.099,3	»	»	»	5 –	141.308,6
Affari Esteri	»	31.457,4	2.393 –	12.390,4	12.946,3	92 –	4.000 –	»	7.303 –	70.582,1
Pubblica Istruzione	»	1.340.657,9	144.897 –	67.946,7	93.538,9	»	1 –	»	10 –	1.647.051,5
Interno	»	209.427 –	39.209 –	64.364,5	115.353,1	415,3	600 –	»	15 –	429.383,9
Lavori Pubblici	»	33.449,5	6.925 –	16.984,5	12.645 –	»	89,4	»	55 –	70.148,4
Trasporti e Aviazione Civile	»	13.152,8	675 –	3.763,6	53.045 –	»	»	»	»	70.636,4
Poste e Telecomunicazioni	»	146,6	2,5	21 –	0,5	»	»	»	»	170,6
Difesa	»	515.116,5	223.592,6	528.675 –	8.615,8	»	14.000 –	»	11.666,4	1.301.666,3
Agricoltura e Foreste	»	35.506,7	6.650 –	12.712,6	9.939,6	»	14,3	»	305 –	65.128,2
Industria, Commercio e Artigianato	»	5.501,6	1.101 –	1.012,9	846,6	»	7 –	»	2 –	8.471,1
Lavoro e Previdenza Sociale	»	27.660,9	1.542 –	4.528,3	525.284,3	»	»	»	0,5	559.016 –
Commercio Estero	»	1.816,4	293 –	5.643 –	7.261,8	»	»	»	0,3	15.014,5
Marina Mercantile	»	4.351,4	1.586,6	1.755,7	70.184,7	»	30 –	»	0,5	77.908,9
Partecipazioni statali	»	472,8	11,5	136,2	1,5	»	»	»	0,5	622,5
Sanità	»	9.672,4	857,5	26.139,5	62.900,1	»	1 –	»	6 –	99.576,5
Turismo e Spettacolo	»	1.379,9	229 –	1.853,2	23.622 –	»	»	»	0,8	27.084,9
	28.410 –	2.556.388,9	514.614,6	894.162,1	2.468.593,1	437.690,8	427.052 –	13.827 –	639.114,6 (a)	7.979.853,1

(a) di cui milioni 564.647,3 concernono accantonamenti nell'apposito fondo speciale in relazione a provvedimenti legislativi in corso e milioni 22.000.– un fondo da ripartire in relazione alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale da corrispondere al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza.

Segue: ALLEGATO 2 AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (II)

MINISTERI	SPESE IN CONTO CAPITALE							TOTALE
	Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato	Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato	Trasferimenti	Partecipazioni azionarie e conferimenti	Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive	Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive	Somme non attribuibili	
	(*milioni di lire*)							
Tesoro	6,5	100 -	636.234,8	18.765 -	27.750 -	21.580 -	389.746,6 (a)	1.094.182,9
Finanze	3.005 -	»	107,1	»	»	»	»	3.112,1
Grazia e Giustizia	»	»	2.600 -	»	»	»	»	2.600 -
Affari Esteri	»	»	2.700 -	»	»	»	»	2.700 -
Pubblica Istruzione	560 -	»	5.977,7	»	»	»	»	6.537,7
Interno	»	»	130 -	»	»	10 -	»	140 -
Lavori Pubblici	123.911,7	100 -	293.962,7	»	»	»	»	417.974,4
Trasporti e Aviazione Civile	2.950 -	12 -	3.200 -	»	»	»	»	6.162 -
Difesa	»	8.037 -	1.220,5	»	»	»	»	9.257,5
Agricoltura e Foreste	1.410 -	»	88.476,4	»	58.040 -	»	»	147.926,4
Industria, Commercio e Artigianato	»	113 -	61.568 -	»	»	»	»	61.681 -
Lavoro e Previdenza Sociale	»	»	20.300,2	»	»	»	»	20.300,2
Commercio Estero	»	»	900 -	»	»	»	»	900 -
Marina Mercantile	»	59 -	14.967 -	»	300 -	»	»	15.326 -
Partecipazioni statali	»	»	800 -	44.500 -	»	»	»	45.300 -
Sanità	»	200 -	»	»	»	»	»	200 -
Turismo e Spettacolo	»	»	15.514,5	»	»	»	»	15.514,5
	131.843,2	8.621 -	1.148.658,9	63.265 -	86.090 -	21.590 -	389.746,6 (a)	1.849.814,7

(*a*) di cui milioni 350.396.6 concernono accantonamenti nell'apposito fondo speciale in relazione a provvedimenti legislativi in corso.